



COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 07/03/2008

Modifiche

- **Deliberazione C.C. n.4 del 30/01/2009 (Modifiche in grassetto)**
- **Deliberazione C.C. n. 12 del 15/03/2010 (Modifiche in grassetto)**

Allegato alla delibera C.C. n. 12 del 15/03/2010
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Valentina La Vecchia

INDICE SOMMARIO

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

| | | |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 | - | <i>Ambito di applicazione, scopo del regolamento e presupposto dell'imposta</i> |
| Art. 2 | - | <i>Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli</i> |
| Art. 3 | - | <i>Soggetti passivi</i> |
| Art. 4 | - | <i>Soggetto attivo</i> |
| Art. 5 | - | <i>Base imponibile</i> |
| Art. 6 | - | <i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i> |
| Art. 7 | - | <i>Detrazioni e riduzioni</i> |
| Art. 8 | - | <i>Esenzioni</i> |
| Art. 8 bis | - | <i>Esenzione per abitazione principale, pertinenze e assimilate</i> |
| Art. 8 ter | - | <i>Soggettività passiva del coniuge non assegnatario della casa coniugale</i> |
| Art. 9 | - | <i>Nozioni di abitazione principale</i> |
| Art. 10 | - | <i>Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale</i> |
| Art. 11 | - | <i>Detrazione per abitazione principale</i> |
| Art. 12 | - | <i>Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)</i> |
| Art. 13 | - | <i>Versamenti</i> |
| Art. 13 bis | - | <i>Dichiarazioni</i> |
| Art. 14 | - | <i>Liquidazione ed accertamento e nomina funzionario responsabile</i> |
| Art. 15 | - | <i>Riscossione coattiva</i> |
| Art. 16 | - | <i>Rimborsi</i> |
| Art. 17 | - | <i>Sanzioni ed interessi</i> |
| Art. 18 | - | <i>Contenzioso</i> |
| Art. 19 | - | <i>Incentivi al personale</i> |
| Art. 20 | - | <i>Entrata in vigore</i> |

Articolo 1 – Ambito di applicazione, scopo del regolamento e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento approvato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 – Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Costituisce fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costituzione e quella della pertinenza. Il fabbricato non ancora iscritto in catasto e di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori appositamente certificata dal Direttore Lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano generale.

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n.446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.

Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto.

Il responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" su richiesta del contribuente attesta se l'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

3. Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti e, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia. La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi

previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, così come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Dlgs.15/12/197 n. 446.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a riscatto o con patto di futura vendita, soggetto passivo dell'imposta è il titolare del diritto reale sull'immobile.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere a quest'ultimo la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio.

Articolo 5 – Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale. La disposizione contenuta nel comma 2 art 5 del D.Lgs. 504/1992 non si applica nel caso in cui le rendite siano modificate in diminuzione a seguito di comprovati errori materiali in sede di accatastamento; in tal caso le rendite modificate hanno effetto retroattivo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura

prevista nel terzo periodo dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n.504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla scorta di appropriata e motivata relazione dell'ufficio Tecnico Comunale al solo fine della limitazione del potere di accertamento. In caso di mancata adozione della delibera di aggiornamento del valore delle aree si intenderanno confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. **Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento della Giunta, quindi non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio, così come invece stabilito dall'art.59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n.446 del 1997.** Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, commi 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio certificati dal direttore lavori e/o desumibile dalla presentazione all'Agenzia del Territorio dell'accatastamento, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censurata nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. L.vo n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.

Articolo 6 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine si intende prorogata l'aliquota approvata per l'anno

precedente, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del D.Lgs. n.77/95, come modificato dal D.Lgs. n.336/96.

2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. Qualora il Comune sia riconosciuto ad alta densità abitativa ai sensi della legge n.431 del 1998, l'aliquota massima può essere stabilita nella misura del 9 per mille, limitatamente agli alloggi abitativi che non risultino locati da almeno due annualità.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
5. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, nonché per gli alloggi assegnati in locazione dagli istituti ex IACP come abitazione principale, nonché per quelle locare con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.
6. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente concessa in uso gratuito a familiari.
7. Le parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte a Catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta, costituiscono le pertinenze. Ad esse è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con una dichiarazione oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 7 – Detrazioni e riduzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera, contestualmente alla determinazione dell'aliquota, le detrazioni e le riduzioni nei limiti consentiti dalla Legge.
2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, c.1, lettere c) - d), della Legge 5 agosto 1978 n.457.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità e inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc...)
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o inagibilità deve essere dimostrato dal contribuente mediante perizia eseguita da parte dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n.445/2000 e succ. modificazioni.
 5. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Entro 60 giorni dall'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali il contribuente comunica per iscritto all'Ufficio Tributi le modifiche intervenute.
 6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Articolo 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D.Lgs. precitato si applicano ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione disposta dall'art.7, comma 1, lettera i). del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n.917/86;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art.149 del DPR n.917/86 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del D.Lgs. n.504/92 si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle ASL, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 8 bis – Esenzione per abitazione principale, pertinenze e assimilate

Con riferimento alle disposizioni normative previste dal Decreto Legge n. 93 del 27/05/08 convertito con modificazioni della Legge n.126 del 24/07/08 si precisa che sono esentati dal pagamento dell'I.C.I.:

1. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica ;
2. le pertinenze dell'abitazione principale come indicate nell'art.10 lettera e) del presente regolamento;
3. le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale riepilogate nell'art.10 lettere a), b), c), d) del presente regolamento;

Non sono esenti le categorie catastali A1, A8, A9 per le quali permane l'obbligo del pagamento I.C.I. con l'applicazione della detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92.

Articolo 8 ter - Soggettività passiva del coniuge non assegnatario della casa coniugale

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, è esente dal pagamento dell'I.C.I.
2. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. E' necessario comunicare all'Ufficio Tributi l'esistenza dei provvedimenti suddetti, onde evitare l'emissione di avvisi di accertamento.

Articolo 9 – Nozioni di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

Articolo 10 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale anche per quanto concerne la detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art.817 c.c. e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla tipologia catastale intendendosi per tali il box o posto auto, la cantina e la soffitta, di cui alle categorie catastali C2, C6, C7

purché direttamente utilizzate dal contribuente anche se distinte separatamente in catasto.

2. Ai fini della concessione dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno fornire al servizio tributario comunale entro la data di scadenza della prima rata di pagamento dell'imposta, a pena di decadenza del beneficio previsto, apposito modulo predisposto dal servizio tributario nel quale dovranno essere indicate le unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. Sono esonerati dalla presentazione del modulo i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale con un'unica pertinenza per categoria catastale. Detto modulo non dovrà essere presentato negli successivi anni d'imposta qualora permangano in capo al contribuente i requisiti oggettivi e soggettivi per continuare a beneficiare dell'agevolazione.
3. L'ufficio tributario comunale sulla base dei modelli pervenuti verificherà l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei contribuenti interessati, accertando il diritto o meno ad usufruire dell'agevolazione prevista. Nel caso in cui, sulla base della verifica effettuata si dovesse riscontrare che il contribuente non aveva diritto all'agevolazione, l'ufficio tributi invierà formale comunicazione di diniego dell'agevolazione con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione di sanzioni ed interessi secondo normativa vigente.
4. La cessazione dei requisiti che danno titolo al beneficio di cui al presente articolo deve essere comunicato al servizio tributario entro il 31 dicembre dell'anno in cui tale cessazione è avvenuta. La mancata comunicazione darà luogo al recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni ed interessi secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Detrazione per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale (per le categorie catastali A1, A8 e A9) da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla percentuale di possesso.
2. Con la deliberazione di cui all'art.6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata, anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
3. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Articolo 12 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare in possesso o in locazione.

Articolo 13 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art.3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
3. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Si considerano validi e pertanto non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.
5. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima scadente il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto su conto corrente postale intestato al Comune oppure presso gli sportelli della tesoreria comunale.
7. In alternativa alle modalità sopracitate è possibile versare le somme dovute annualmente, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del Dlgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. I versamenti devono essere eseguiti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti, comunque, non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a 2,06 euro.

Articolo 13 bis – Dichiarazioni.

1. Ai sensi dell'art.37, comma 53 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 10, del D.Lgs. 504/92.
2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico da effettuarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Per gli immobili compresi nella procedura fallimentare o nella liquidazione coatta amministrativa, ubicati nel Comune di Brembio, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al servizio tributario una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.

Articolo 14 – Liquidazione ed accertamento e nomina funzionario responsabile

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono:
 - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiede dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 15 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.43/88 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del 3^a anno successivo alla notifica dell'avviso. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n.639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'art.68 del D.Lgs.n.546/92.

Articolo 16 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 504/1992 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel successivo art.17.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione:
 - a. che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
 - b. che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
 - c. che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore a 12,91 euro.

Articolo 17 – Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 52,00.
2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del Contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 52,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall'01.01.2007 si applicano gli interessi moratori nella misura pari all'interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente spettano al contribuente per le somme ad esso dovute nei termini previsti dall'art.16, comma 1.
8. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 18 – Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Articolo 19 – Incentivi al personale

1. Ai sensi dell'art. 59 primo comma, lettera p) del Dlgs 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti aventi come fine il recupero dell'imposta evasa.
Tali compensi sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2010**.